



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DEI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE

Approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2018
Modificato dagli stessi Organi nelle rispettive sedute del 30 gennaio 2019
Emanato con D.R. prot.n. 4169 del 5 febbraio 2019

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni	2
Art. 2. Istituzione o riedizione	3
Art. 3. Procedura di attivazione dei corsi	4
Art. 4. Corsi organizzati in collaborazione con altri Enti, istituzioni o soggetti pubblici o privati.....	5
Art. 5. Commissione di Ateneo per l'alta formazione	5
Art. 6. Organi per la gestione dei corsi	5
Art. 7. Copertura e gestione finanziaria	6
Art. 8. Docenza	6
Art. 9. Tasse e contributi.....	7
Art. 10. Decadenza	8
Art. 11. Rinuncia agli studi	8
Art. 12. Rilascio del titolo finale	8
Art. 13. Valutazione della qualità didattica dei corsi	9
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I MASTER UNIVERSITARI	9
Art. 14. Ammissione ai Master Universitari	9
Art. 15. Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative	10
Art. 16. Prova finale e rilascio del titolo.....	10
Art. 17. Docenza dei Master Universitari	11
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE	11
Art. 18. Ammissione ai Corsi di Alta formazione	11
Art. 19. Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative	11
Art. 20. Prova finale e rilascio del titolo.....	12
Art. 21. Docenza dei Corsi di Alta formazione	12
TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE	12
Art. 22. Ammissione, iscrizione, durata e frequenza	12
Art. 23. Prova finale e rilascio dell'attestato	13
Art. 24. Docenza dei Corsi di Formazione finalizzata e permanente	13
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 25. Decorrenza ed entrata in vigore	14



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi della normativa nazionale vigente, dello Statuto dell'Università di Camerino e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento didattico di Ateneo, parte generale, disciplina le procedure per l'istituzione e attivazione dei:
 - a) Master Universitari di I e II livello, come previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9, e dall'articolo 8 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) corsi di Alta formazione post-laurea di cui all'articolo 9, comma 1, punto a) del Regolamento Didattico di Ateneo: si tratta di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale specialistico istituiti in base alla L. 341/1990 art. 6 (d'ora in avanti: Corsi di Alta formazione);
 - c) altri percorsi di formazione finalizzata e permanente, di cui all'articolo 9, comma 1, punti b), c), d) ed e) del Regolamento Didattico di Ateneo: si tratta di corsi di durata inferiore all'anno, che possono caratterizzarsi come:
 - i. corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
 - ii. corsi di educazione permanente e ricorrente e attività di aggiornamento scientifico o culturale
 - iii. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
 - iv. corsi di aggiornamento del proprio personalee possono anche svolgersi con modalità di corso intensivo, anche denominato "Summer" o "Winter" School se si tratta di corsi di carattere internazionale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono inoltre:
 - a. per obiettivi formativi: le conoscenze e le abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali i corsi sono finalizzati;
 - b. per attività formativa: ogni singola attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei frequentanti i Corsi;
 - c. per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro, pari a 25 ore di impegno complessivo, compreso lo studio individuale, richiesto a un corsista;
 - d. per docenti dei Corsi: i professori di I e II fascia e i ricercatori di Ateneo o di altri Atenei nazionali ed esteri, nonché i professionisti, gli esperti esterni e il personale tecnico amministrativo, ai quali vengono affidate le singole attività formative;
 - e. per istituzione dei Corsi: la procedura con la quale gli Organi Accademici approvano il progetto formativo e l'ordinamento didattico per la prima volta;
 - f. per riedizione dei Corsi: la procedura con la quale gli Organi Accademici approvano la proposta di nuova attivazione di un corso già istituito, senza modifiche fondamentali al titolo o all'ordinamento dello stesso.
 - g. per attivazione dei Corsi: il provvedimento di emanazione del bando o avviso di iscrizione e selezione per l'ammissione al Corso;
 - h. per uditori: i partecipanti ammessi a frequentare i Corsi, privi dei titoli di accesso previsti;
 - i. per diploma congiunto: il diploma unico rilasciato congiuntamente dagli Atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei Corsi;



- j. per diploma doppio o multiplo: il diploma rilasciato, sulla base di apposite convenzioni, da ciascuna delle Università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei Corsi;
- k. per Consiglio scientifico: il comitato che svolge le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività previste nell'ordinamento didattico del corso;
- l. per Commissione per l'Alta formazione: la Commissione di Ateneo incaricata di coordinare le attività e vagliare annualmente le proposte di istituzione, riedizione o disattivazione dei Corsi.

Art. 2.

Istituzione o riedizione

1. L'istituzione o la riedizione dei corsi di cui al presente regolamento può essere proposta dalle Scuole singolarmente o in aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di presentazione della proposta di istituzione, dovrà essere individuata la Scuola di riferimento quale unità principale cui compete la gestione didattica, amministrativa ed economica.
2. La proposta di riedizione di un Corso può essere presentata solo nel caso non vengano presentate modifiche sostanziali rispetto all'edizione precedente, altrimenti la proposta viene considerata di nuova istituzione. Per modifiche sostanziali si intendono variazioni riguardanti: denominazione; profilo professionale da formare e obiettivi formativi; nel caso dei Master il livello (I o II livello). Sono modifiche sostanziali anche quelle riguardanti: l'articolazione delle attività all'interno del piano formativo o la durata del corso; la variazione della struttura proponente o delle strutture concorrenti.
3. Le proposte di istituzione o riedizione dei corsi sono inoltrate, entro le scadenze e secondo le modalità predefinite, al Presidente della Commissione per l'Alta formazione, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento e, nel caso di istituzione, del progetto formativo e dell'ordinamento didattico del corso.
4. Le proposte di istituzione o riedizione approvate dalla Commissione Alta Formazione, corredate dal parere della Commissione stessa, vengono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La tempistica della procedura deve integrarsi con quella definita di anno in anno per l'approvazione dell'offerta formativa complessiva dell'Ateneo che si conclude, di norma, entro il 30 giugno con l'approvazione del Manifesto degli studi.
5. Le proposte di istituzione o riedizione di corsi inoltrate al di fuori delle tempistiche prestabilite, potranno essere prese in considerazione dalla Commissione per l'Alta formazione unicamente se giustificate da rilevanti e vincolanti necessità organizzative e se ritenute particolarmente qualificanti per l'Ateneo. La loro istituzione o attivazione è comunque subordinata all'approvazione del Senato Accademico.
6. La proposta di istituzione o riedizione deve essere redatta su apposita scheda adottata dalla Commissione per l'Alta formazione e fornita dagli uffici amministrativi competenti, la proposta deve contenere almeno, oltre alla delibera della Scuola di riferimento:
 - a) la denominazione completa del corso e la tipologia;
 - b) la lingua ufficiale del corso;
 - c) la durata e l'eventuale numero di CFU (60 nel caso di Master universitario);
 - d) la struttura di riferimento, la sede di svolgimento e il nome del docente che assumerà la carica di Direttore;
 - g) i componenti del Consiglio Scientifico;
 - e) un riferimento esplicito alla coerenza del corso rispetto agli obiettivi strategici di Ateneo e della Struttura didattica proponente



- f) gli obiettivi formativi, il profilo professionale da formare e gli sbocchi occupazionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale o internazionale della produzione di beni e servizi, delle professioni, da cui emerga la corrispondenza del progetto formativo con la domanda di competenze da parte del mondo del lavoro;
- g) l'indicazione degli eventuali Enti, imprese o organizzazioni coinvolte, con i tempi e le modalità della loro partecipazione;
- h) i titoli e i requisiti di accesso;
- i) nel caso di Master universitari: la ripartizione dei CFU e rapporto CFU/ore tra le diverse attività formative previste con l'indicazione della specifica tipologia di erogazione della didattica, degli eventuali moduli, del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di riferimento, delle ore e dei CFU corrispondenti, il numero di ore e le modalità di svolgimento degli stage, le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell'acquisizione dei CFU e della prova finale;
- j) nel caso di corsi di Alta formazione: piano didattico contenente i Settori Scientifico disciplinari coinvolti, la ripartizione dei CFU, il numero di ore di lezione frontale, il numero di ore e le modalità di svolgimento degli stage, le modalità di svolgimento della prova finale;
- k) il numero minimo e massimo di ammessi;
- l) le date previste per l'inizio e la fine del corso, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di selezione dei candidati;
- m) l'ammontare dei contributi di iscrizione;
- n) eventuale previsione della partecipazione di uditori con specifica delle attività formative che gli stessi potranno frequentare;
- o) le eventuali agevolazioni;
- p) le eventuali assegnazioni di premi di studio;
- q) il piano finanziario preventivo, da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso con la previsione anche delle spese per la docenza ed il personale di supporto necessario all'organizzazione, la gestione logistica ed amministrativa e la rendicontazione finale;
- r) nel caso di riedizione del corso: la relazione finale del Direttore sull'andamento dell'edizione precedente, corredata dalla rendicontazione finanziaria e dagli esiti delle indagini di soddisfazione dei partecipanti.

Art. 3.

Procedura di attivazione dei corsi

1. L'offerta formativa dell'Ateneo, compresa quella dei corsi di cui al presente regolamento, viene approvata dagli Organi di governo competenti e inclusa nel Manifesto degli studi annuale, emanato con decreto rettorale di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Per l'attivazione dei corsi di Master, Alta formazione, Formazione finalizzata e permanente di cui al presente regolamento, l'Ateneo emana e pubblicizza, a cura della struttura tecnico-amministrativa competente, un apposito avviso o bando di iscrizione e selezione preventivamente approvato dal Consiglio scientifico del corso stesso e trasmesso formalmente alla stessa struttura dal Direttore del Corso.
3. L'avviso o il bando di iscrizione e selezione prevede almeno:
 - a. struttura didattica di riferimento;
 - b. struttura amministrativa competente per la gestione delle carriere;
 - c. numero minimo e numero massimo di corsisti iscrivibili;
 - d. denominazione, durata, sede del Corso;
 - e. contenuti del Master e obiettivi formativi;



- f. requisiti specifici richiesti per l'accesso;
- g. piano didattico del Corso e calendario delle attività;
- h. tipologia e organizzazione delle attività formative;
- i. termini e modalità di iscrizione;
- j. importo dei contributi per l'iscrizione, le modalità di pagamento ed eventuali agevolazioni;
- k. ogni ulteriore informazione in merito agli adempimenti amministrativi.

Art. 4.

Corsi organizzati in collaborazione con altri Enti, istituzioni o soggetti pubblici o privati

1. I Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati anche in forma consorziata o di collaborazione, sulla base di convenzioni e accordi con Enti o Istituzioni e/o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. Questa forma organizzativa dovrà essere basata su apposita convenzione, redatta a norma di legge. Nella convenzione dovrà essere esplicitata, fra l'altro, l'assunzione dei rispettivi oneri di funzionamento e l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del master/corso con l'eventuale ripartizione dei costi di gestione, oltre alle eventuali garanzie richieste a tutela dell'Ateneo.
2. Per i Corsi organizzati in collaborazione con Università straniere, il relativo titolo di studio può essere rilasciato in forma di titolo congiunto, qualora tale modalità sia prevista nella convenzione sulla quale è basato il progetto. Il titolo può anche essere rilasciato disgiuntamente dalle Università partner ed avere valore nei rispettivi Paesi.

Art. 5.

Commissione di Ateneo per l'alta formazione

1. È istituita, con decreto del Rettore, la Commissione di Ateneo per l'alta formazione, composta da:
 - a. il delegato o referente individuato dal Rettore per l'Alta Formazione, che assume il ruolo di Presidente;
 - b. un docente per ognuna delle Scuole di Ateneo, designato dai rispettivi Consigli;
 - c. il dirigente o funzionario responsabile della struttura tecnico-amministrativa di riferimento per le attività dei corsi di cui al presente regolamento.
2. Le Commissioni di Ateneo per l'Alta formazione analizza ogni anno, secondo le procedure e le tempistiche stabilite e comunicate dalla Commissione stessa, le proposte di istituzione o riedizione dei corsi provenienti dalle Scuole di Ateneo, valutando la qualità della progettazione e la coerenza con le politiche e le strategie dell'Ateneo. In caso di valutazione negativa restituisce alla struttura le proprie considerazioni con la motivazione dell'esito. Le proposte valutate positivamente vengono invece inserite in un documento di presentazione dell'offerta formativa per l'Alta formazione da trasmettere al Rettore, per il successivo vaglio degli organi di Governo dell'Ateneo.
3. La struttura tecnico-amministrativa di riferimento per le attività dei corsi di cui al presente regolamento provvede alle attività segretariali della Commissione ed individua un funzionario che assume il ruolo di segretario verbalizzante.
4. Il mandato della Commissione per l'Alta Formazione termina alla scadenza di quello del Rettore.

Art. 6.

Organi per la gestione dei corsi

1. I corsi di cui al presente regolamento sono gestiti attraverso i seguenti organi:
 - a) Direttore
 - b) Consiglio scientifico



2. Il Direttore è un docente-ricercatore di ruolo dell'Università di Camerino, individuato ed incaricato dalla Scuola di riferimento del Corso fra i docenti-ricercatori proponenti l'iniziativa, previa verifica del possesso di specifiche competenze relative al percorso formativo proposto. Il Direttore ha la responsabilità didattica, organizzativa ed economica del Corso, sovrintende e vigila sul suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Può assumere decisioni urgenti sottoponendole successivamente a ratifica del Consiglio Scientifico. Alla conclusione del Corso riferisce allo stesso Consiglio scientifico ed alla Commissione per l'alta formazione sulle iniziative adottate e sugli esiti delle stesse.
3. Il Consiglio scientifico è composto da almeno 5 membri per i Master e almeno 3 membri per i corsi di Alta formazione e di Formazione finalizzata e permanente, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo dell'Università di Camerino.
4. La composizione del Consiglio scientifico viene indicata dai proponenti nella proposta di istituzione o riedizione ed approvata dal Consiglio della Scuola di riferimento. Possono far parte del Consiglio docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio ha compiti di indirizzo programmatico e supporta il Direttore nell'attività di coordinamento delle attività didattiche. Il Consiglio inoltre:
 - a. determina le modalità ed i criteri per la selezione dei candidati, sulla base dei requisiti curriculari predefiniti;
 - b. quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, sulla base del piano finanziario preventivo;
 - c. nomina la Commissione esaminatrice per l'esame di ammissione, ove previsto, che è composta da tre membri, di cui almeno due docenti dell'Università di Camerino o degli Atenei consorziati;
 - d. può procedere, ai fini dell'ammissione, all'eventuale riconoscimento di titoli stranieri e di crediti didattici precedentemente acquisiti, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7.

Copertura e gestione finanziaria

1. La copertura finanziaria delle attività dei Master universitari deve essere assicurata:
 - a. dai contributi degli iscritti;
 - b. da eventuali contributi a ciò specificatamente destinati da Enti e soggetti esterni;
 - c. da eventuali risorse a destinazione vincolata derivanti da precedenti edizioni.
2. L'Ateneo prevede una trattenuta sui contributi degli iscritti per le spese generali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per eventuali tributi o trattenute applicate per legge.

Art. 8.

Docenza

1. I docenti ed i ricercatori svolgono le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici.
2. Ai fini della propria programmazione didattica le Scuole di Ateneo tengono conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei Corsi di cui al presente regolamento, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di studio di I e II ciclo.



3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso, secondo gli importi previsti dalla normativa vigente e dalle norme interne all'Ateneo.
4. Il compenso potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Direttore del corso, del regolare svolgimento delle attività.
5. Nel caso in cui il personale dell'Ateneo non possieda le competenze necessarie allo svolgimento di una specifica attività formativa è possibile far ricorso a personale esterno altamente qualificato, attraverso l'attribuzione di contratti di insegnamento. I contratti possono essere attribuiti dalla Scuola, su proposta del Consiglio scientifico del corso, come di seguito indicato:
 - a. la Scuola, vista la proposta del Consiglio scientifico, propone il conferimento degli incarichi di norma mediante apposite procedure di valutazione comparativa per soli titoli a studiosi e/o esperti esterni o comunque secondo quanto previsto dall'Art.23 L.240/2010, sulla base di Bandi emessi con decreto direttoriale.
 - b. le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate al Direttore della Scuola di Ateneo.
 - c. I contratti sono predisposti dalle strutture amministrative competenti e stipulati dal Rettore con una durata massima non superiore alla durata del Corso.
6. Per quanto non disciplinato in materia dal presente regolamento si rinvia alla relativa normativa interna ed a quella nazionale.
7. Può essere previsto l'utilizzo di personale esterno o personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo per lo svolgimento di attività di supporto organizzativo, di coordinamento, di sostegno alla didattica, di assistenza al Direttore del Corso, ai docenti e ai corsisti.
8. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto, quelli relativi al compenso a favore del personale esterno o personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, di cui al precedente comma, gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso. Gli eventuali compensi per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo debbono riferirsi ad attività svolte al di fuori della griglia di lavoro ordinario del dipendente ed autorizzate dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente stesso.
9. Per l'attività di docenza è previsto un compenso compreso tra un minimo pari a quanto fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e un massimo pari al triplo di quanto fissato dalla normativa vigente nell'Ateneo per l'attività di docenza nei Corsi di laurea.

Art. 9.

Tasse e contributi

1. La quota minima di iscrizione ai corsi di cui al presente regolamento viene determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota effettiva di iscrizione viene determinata dal Consiglio scientifico del corso, tenendo conto anche di quanto previsto all'Art.7, comma 2 del presente regolamento.
2. Può essere prevista una rateizzazione del contributo di iscrizione, di norma nella misura massima di due rate, delle quali la prima pari ad almeno il 50% dell'ammontare totale.
3. Le scadenze di pagamento, l'importo del contributo di iscrizione, gli importi di mora, la loro applicabilità ed eventuali altri contributi vengono definiti annualmente e resi pubblici tramite avviso o bando.
4. Per la contribuzione di corsisti con disabilità vengono applicate le norme annualmente previste dal Manifesto degli Studi.
5. È prevista la possibilità di iscrizione in sovrannumero per il personale a tempo indeterminato dell'Ateneo al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura del 10% del numero massimo degli iscrivibili. La richiesta di iscrizione deve essere approvata o richiesta dal Direttore generale e dal Responsabile



della struttura alla quale il dipendente è attribuito. La quota di iscrizione per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo è pari al 20% della quota prevista nel caso la proposta la partecipazione sia stata richiesta dall'interessato, è coperta invece totalmente dall'Ateneo nel caso di formazione obbligatoria voluta dall'Amministrazione. Nel caso in cui il dipendente sia in possesso dei requisiti di ammissione al Master una volta terminato il percorso, potrà ottenere il Diploma relativo; se sprovvisto dei requisiti di ammissione potrà essere ammesso in qualità di uditore e ottenere un attestato di partecipazione.

6. È consentita la contemporanea iscrizione a più corsi esclusivamente nei casi di iscrizione ad un Corso di Formazione finalizzata e permanente e: un Corso di Laurea del I o II ciclo; oppure un Master universitario; oppure a un Corso di Alta formazione.
7. Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione la Scuola di riferimento del Master dovrà garantire il funzionamento del Master anche in caso di minori entrate derivanti da eventuali rinunce in itinere da parte dei corsisti.
8. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
9. Il corsista che ha perfezionato l'immatricolazione a un Corso non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati.
10. Il Consiglio Scientifico del corso può prevedere la possibilità di iscrizione a singole attività formative. La quota di iscrizione viene determinata dallo stesso Consiglio scientifico e pubblicizzata nel bando.

Art. 10.

Decadenza

1. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista.
2. Il corsista che non consegua il titolo entro il termine previsto per la prova finale dell'anno di iscrizione decade dalla qualità di corsista.
3. In casi eccezionali il Consiglio scientifico può prevedere una ulteriore sessione da svolgersi comunque entro la conclusione dell'anno accademico.
4. In generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza), di gravidanza o maternità/paternità (su richiesta dell'interessato), può essere concessa la sospensione della formazione al Corso, previa presentazione dell'istanza all'ufficio competente. In questi casi è possibile ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione nell'anno accademico immediatamente successivo, subordinatamente alla riedizione del Corso.

Art. 11.

Rinuncia agli studi

1. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza.
2. La rinuncia comporta la perdita dello *status* di corsista.
3. All'atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.

Art. 12.

Rilascio del titolo finale

1. Al corsista che concluda i Corsi di Master di I o II livello verrà rilasciato il Diploma che contiene:



- a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico o gli anni accademici di erogazione del Corso;
 - c. la firma del Direttore del Corso.
 - d. la firma del Rettore e del Direttore Generale
2. Al corsista che concluda i Corsi di Alta formazione viene rilasciato l'attestato di fine corso che contiene:
- a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico di erogazione del Corso;
 - c. la firma del Direttore del Corso.
3. Al corsista che concluda i Corsi di Formazione finalizzata e permanente viene rilasciato l'attestato di fine corso che contiene:
- a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico di erogazione del Corso;
 - c. la firma del Direttore del Corso.

Art. 13.

Valutazione della qualità didattica dei corsi

1. Allo scopo di assicurare i requisiti di qualità delle attività formative erogate, sono attivati a cura del Presidio Qualità di Ateneo, adeguati ed opportuni sistemi di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema di assicurazione qualità dell'Ateneo. Tali sistemi debbono tenere conto almeno della soddisfazione degli iscritti e dei partecipanti, della ricaduta occupazionale di chi acquisisce il titolo, della qualità della progettazione del corso e delle attività formative, della soddisfazione degli eventuali committenti e/o degli stakeholder che hanno contribuito alla stessa progettazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I MASTER UNIVERSITARI

Art. 14.

Ammissione ai Master Universitari

1. Ai fini dell'ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:
 - a. per i Master di I livello, la laurea triennale conseguita secondo i Decreti Ministeriale n.509/1999 e n.270/2004 o titolo equivalente;
 - b. per i Master di II livello, la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, la laurea specialistica conseguita secondo il Decreto Ministeriale n. 509/1999 e la laurea magistrale conseguita secondo il Decreto Ministeriale n.270/2004 o titolo equivalente.
2. I corsi di master universitario sono corsi a numero programmato; il numero massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono previsti all'atto della proposta di istituzione o riedizione e nell'avviso o bando di iscrizione e selezione del singolo master.



3. Per quanto riguarda l'ammissione ai Master universitari di aspiranti in possesso di titolo conseguito presso Università straniere si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità:
 - a. amministrativa del percorso di studio, a cura della struttura tecnico-amministrativa dell'Amministrazione Centrale competente;
 - b. contenutistica, rispetto alle competenze acquisite, a cura del Consiglio Scientifico.
4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai corsisti laureandi, in difetto della sola prova finale, purché conseguano il titolo entro il giorno antecedente l'avvio delle attività didattiche.

Art. 15.

Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative

1. I corsi di master universitario hanno durata almeno annuale.
2. La durata di cui al comma precedente è comprensiva di tutte le attività didattiche previste dal percorso formativo, comprese le forme di studio guidato e di didattica interattiva, del periodo di tirocinio o stage (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione di un progetto o elaborato finale. Fra l'inizio del corso e l'esame finale deve essere rispettata l'annualità, o biennio, e deve ricadere entro l'anno accademico di attivazione.
3. Alle attività didattiche previste dal percorso formativo, integrate con l'impegno da riservare allo studio individuale, corrisponde l'acquisizione di 60 CFU per il master annuale e di 120 CFU per i master biennali, secondo quanto previsto nella proposta di istituzione o riedizione.
4. Il master prevede una durata complessiva di 1500 ore annue, di cui almeno 300 di didattica assistita, che possono essere erogate anche attraverso la formazione a distanza ed in lingua diversa dall'italiano.
5. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Il progetto formativo per l'istituzione e/o la riedizione del singolo master definisce le modalità ed il contenuto di tale obbligo di frequenza, che non può comunque essere inferiore al 75% del totale di quelle previste e per la totalità di quelle riservate a stage o tirocinio.
6. Possono essere riconosciute dal Consiglio Scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, fino a un massimo di 20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso. Possono essere riconosciute allo stesso fine anche le conoscenze e le abilità professionali documentate, fino a un massimo di 12 CFU secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 20 CFU.

Art. 16.

Prova finale e rilascio del titolo

1. Il corso di master si conclude per lo studente quando abbia acquisito almeno 60 crediti per quelli di durata non eccedente l'annualità e almeno 120 crediti per quelli di durata biennale.
2. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie. A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale è rilasciato il diploma di master universitario di primo o secondo livello.



3. Le eventuali verifiche intermedie dei moduli danno luogo a valutazioni espresse in 30mi mentre la prova finale dà luogo a una votazione espressa in 110mi.

Art. 17.

Docenza dei Master Universitari

1. La copertura dei CFU di didattica sia in presenza (lezioni, laboratori, esercitazioni, seminari, testimonianze, ...) che a distanza, salvo casi previsti nel piano didattico del Master proposto, approvato dalla Commissione per l'Alta Formazione e dal Senato Accademico, deve essere garantita nella misura minima del 20% da docenti universitari di ruolo dell'Università di Camerino.
2. Una quota di CFU, non superiore al 80%, può essere affidata a soggetti esterni, secondo la normativa vigente.
3. Parte dell'attività didattica frontale delle singole attività formative previste nel piano didattico, può essere realizzata attraverso seminari con il contributo di esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, indicati dal Direttore del Master sentito il Consiglio Scientifico. Il Consiglio della Scuola di Ateneo di riferimento prende atto del conferimento dell'incarico, che si configura come attività di co-docenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 18.

Ammissione ai Corsi di Alta formazione

1. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Alta formazione costituisce requisito minimo la laurea triennale conseguita secondo i Decreti Ministeriale n.509/1999 e n.270/2004 o titolo equivalente.
2. Per quanto riguarda l'ammissione ai Corsi di alta formazione di aspiranti in possesso di titolo conseguito presso Università straniere si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità:
 - a. amministrativa del percorso di studio a cura del della struttura tecnico-amministrativa dell'Amministrazione Centrale competente;
 - b. contenutistica, rispetto alle competenze acquisite, a cura del Consiglio Scientifico.

Art. 19.

Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative

1. I corsi di Alta formazione hanno una durata annuale e richiedono l'acquisizione di un valore compreso tra 10 e 20 CFU.
2. L'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede almeno 250 ore di formazione, corrispondenti a 10 CFU e fino a un massimo di 500 ore di formazione, corrispondenti a 20 CFU. Le attività formative si articolano in non meno di 9 mesi.
3. Le attività formative sono avviate, secondo la programmazione di dettaglio prestabilita, con l'inizio dell'anno accademico e terminano entro il 30 settembre successivo.



4. Il Consiglio scientifico determina il numero dei CFU associato a ogni attività formativa organizzata, individuando la specifica della tipologia di didattica erogata: lezioni, esercitazioni, laboratorio, seminario, stage, elaborato, tesi.
5. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Il progetto formativo prodotto all'atto dell'istituzione e/o della riedizione del singolo corso definisce le modalità ed il contenuto di tale obbligo di frequenza, che non può comunque essere inferiore al 70% del totale delle attività previste e deve prevedere la frequenza della totalità delle attività riservate a stage o tirocinio.
6. Possono essere riconosciute dal Consiglio Scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, fino a un massimo di 6 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso. Possono essere riconosciute allo stesso fine anche le conoscenze e le abilità professionali documentate, fino a un massimo di 4 CFU. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 8 CFU.

Art. 20.

Prova finale e rilascio del titolo

1. Il conseguimento del titolo del corso di Alta formazione è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie.
2. Per sostenere la prova finale il corsista deve aver acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previste ed essere in regola con i pagamenti.

Art. 21.

Docenza dei Corsi di Alta formazione

1. La copertura dei CFU di didattica sia in presenza (lezioni, laboratori, esercitazioni, seminari, testimonianze, ...) che a distanza, salvo casi previsti nel piano didattico del Corso di Alta Formazione proposto, approvato dalla Commissione per l'Alta Formazione e dal Senato Accademico, deve essere garantita nella misura minima del 20% da docenti universitari di ruolo dell'Università di Camerino.
2. Una quota di CFU, non superiore al 80%, può essere affidata a soggetti esterni, secondo la normativa vigente.
3. Parte dell'attività didattica frontale delle singole attività formative previste nel piano didattico, può essere realizzata attraverso seminari con il contributo di esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, indicati dal Direttore del Corso di Alta Formazione. Il Consiglio della Scuola di Ateneo di riferimento prende atto del conferimento dell'incarico, che si configura come attività di co-docenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE

Art. 22.

Ammissione, iscrizione, durata e frequenza

1. Possono accedere ai Corsi di formazione finalizzata e permanente anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario, secondo quanto indicato nell'avviso o bando di iscrizione e selezione.



2. I Corsi di formazione finalizzata e permanente che registrano un numero di iscritti superiore al massimo eventualmente predefinito prevedono una selezione secondo le modalità di svolgimento fissate dall'avviso o bando.
3. Dopo lo svolgimento della selezione viene redatto, a cura del Direttore del corso, l'elenco degli aventi diritto alla immatricolazione. Tale elenco deve essere trasmesso, sempre a cura del Direttore del corso, alla struttura tecnico-amministrativa competente per l'attivazione della procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.
4. La quota di iscrizione minima viene determinata dal Consiglio di Amministrazione nel Manifesto degli studi annuale. La quota di iscrizione effettiva viene proposta dal Consiglio scientifico all'atto dell'istituzione o riedizione del corso.
5. I Corsi di Formazione finalizzata e permanente hanno durata massima di un semestre e terminano con la prova finale e l'invio alla competente struttura tecnico-amministrativa della Relazione di fine corso.
6. I Corsi di norma possono prevedere l'acquisizione di CFU per un valore compreso tra 6 e 15. In questo caso l'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede almeno 150 ore di formazione, fino a un massimo di 375.
7. Il Direttore stabilisce e rende note le modalità e il tipo di prove di verifica che determinano per i corsisti il superamento dell'attività didattica e l'acquisizione dei crediti assegnati.
8. L'obbligatorietà della frequenza all'attività didattica dei Corsi è determinata dal Consiglio scientifico di ciascun Corso e comunque non può essere inferiore al 70% del monte ore previsto.
9. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista.

Art. 23.

Prova finale e rilascio dell'attestato

1. Il rilascio dell'attestato è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie.
2. Per sostenere la prova finale il corsista deve aver assolto tutti gli obblighi di frequenza relativi alle attività formative previste ed essere in regola con i pagamenti.

Art. 24.

Docenza dei Corsi di Formazione finalizzata e permanente

1. La copertura dei CFU di didattica sia in presenza (lezioni, laboratori, esercitazioni, seminari, testimonianze, ...) che a distanza, salvo casi previsti nel piano didattico del Corso di Formazione finalizzata e permanente proposto, approvato dalla Commissione per l'Alta Formazione e dal Senato Accademico, deve essere garantita nella misura minima del 20%, o comunque in misura non inferiore a 2 CFU, da docenti universitari di ruolo dell'Università di Camerino.
2. Una quota di CFU, non superiore al 80%, può essere affidata a soggetti esterni all'Ateneo o agli Enti pubblici o privati convenzionati. L'affidamento, a titolo gratuito o oneroso, può essere destinato a soggetti esterni che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, titolari di pensione o lavoratori autonomi con reddito definito dalla normativa.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Decorrenza ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale, entra in vigore nella stessa data di emanazione del decreto e si applica ai corsi istituiti o attivati (riedizioni) a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni e norme interne incompatibili con il regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
